

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA PRESA IN CARICO DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI DA PARTE DEI CPI

CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 *Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*

Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 *Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*

Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142 *Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché' della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. (c.d. decreto accoglienza)*

Legge 7 aprile 2017, n. 47 *Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati*

Decreto Ministeriale 18 novembre 2019 *Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi)*

Legge 17 ottobre 1967, n. 977 *Tutela del lavoro dei ((bambini)) e degli adolescenti che norma i requisiti di accesso al lavoro del minore (anagrafici e scolastici)*

Legge 27.12.2006 n. 296 *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) che adegua il requisito anagrafico di accesso al lavoro*

Il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 *Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00162)*

MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO E SISTEMA DI ACCOGLIENZA

Con l'espressione "minore non accompagnato", si fa riferimento allo straniero, cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea e apolide, di età inferiore ai diciotto, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale (art. 2, D.lgs. n. 142/2015 e art. 2, L. n. 47/2017).

In base alla normativa vigente, i minori stranieri non accompagnati (di seguito MSNA) devono essere accolti presso strutture governative di prima accoglienza per minori per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, per il tempo strettamente necessario alla identificazione e all'eventuale accertamento dell'età, nonché alla ricezione di tutte le informazioni sui diritti del minore.

Sono riservate alla **prima accoglienza** le seguenti strutture:

- strutture di prima accoglienza ad alta specializzazione istituite ai sensi del D.lgs. n.142/2015, art. 19 co. 1, e finanziate con risorse a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI)
- le strutture ricettive temporanee attivate dai Prefetti ai sensi dell'art. 19, comma 3-bis del D.lgs. 142/2015 (c.d. "CAS minori")

- le strutture di prima accoglienza accreditate/autorizzate dai Comuni o dalle Regioni
- strutture a carattere emergenziale e provvisorio

Sono riservate alla **seconda accoglienza** le seguenti strutture:

- strutture afferenti al Sistema Accoglienza e Integrazione (SAI) finanziate con il Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo (FNPSA) e finalizzate a proporre interventi di qualità dedicati all'integrazione socio lavorativa
- strutture di seconda accoglienza finanziate con le risorse FAMI (Fondo Asilo Migrazione e Integrazione)
- strutture di secondo livello accreditate/autorizzate a livello regionale o comunale la cui accoglienza è finanziata dalle stesse amministrazioni locali che hanno in carico i minori e che comunque possono accedere al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Tale Fondo, gestito dal Ministero dell'Interno, riconosce un contributo all'accoglienza dei MSNA fuori SAI nei limiti e fino ad esaurimento delle risorse stanziare.

Al MSNA spetta l'assegnazione di un tutore che eserciti la responsabilità genitoriale. Il ruolo del tutore è disciplinato nel Codice civile quale rappresentante legale del minore che agisce in nome e per conto del tutelato, compiendo azioni per suo conto. L'art 19 del D.lgs. 142 del 2015 al comma 5 prevede che l'autorità di Pubblica Sicurezza comunichi la presenza del MSNA al Tribunale per i minorenni per l'apertura della tutela e la nomina del tutore. Nelle more di nomina del tutore, il rappresentante legale della struttura di accoglienza dove il minore è collocato esercita i poteri tutelari in via provvisoria (art. 3 co. 1, Legge n. 184/839).

Presso ogni Tribunale per i minorenni, è altresì prevista l'istituzione da parte dei garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza di un elenco di tutori volontari disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato (art. 11 Legge 47/2017).

Nell'ambito del sistema di accoglienza, il SAI rappresenta, attraverso le sue strutture, il livello più adeguato alla presa in carico dei MSNA e alla proposta di interventi di qualità dedicati all'integrazione socio-lavorativa, coinvolgendo sul piano centrale il Ministero dell'Interno e territorialmente gli enti locali, titolari delle progettualità di accoglienza, che collaborano con le Prefetture - UTG e con gli Soggetti istituzionali.

I Comuni e gli altri Enti locali svolgono un ruolo di primo piano per l'accoglienza e l'integrazione dei MSNA, realizzando progettualità personalizzate in collaborazione con il privato sociale, mediante un approccio multidisciplinare nella presa in carico del minore.

Nel caso in cui le strutture della rete SAI risultino indisponibili, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dal Comune.

DIRITTI E DOVERI DEL MSNA

Diritto all'istruzione

Tutti i minori stranieri sono soggetti all'obbligo scolastico e hanno il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani, indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al soggiorno.

Ai MSNA si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica.

I MSNA che non siano in grado di dimostrare con adeguata documentazione di avere assolto l'obbligo di istruzione nel Paese d'origine devono essere iscritti:

- nella scuola secondaria di primo o secondo grado;
- o, dopo il compimento dei 16 anni, nei CPIA (Centri Provinciali di Istruzione per Adulti), dove potranno conseguire la "licenza media" eventualmente dopo un primo corso di alfabetizzazione.

La legge n. 47 del 2017, all'art. 14, prevede che, dal momento in cui il minore è inserito nelle strutture di accoglienza, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e le istituzioni formative accreditate dalle regioni

e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano *attivano le misure per favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico*, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

In particolare, il Decreto Ministeriale 18 novembre 2019 che, norma le modalità di accesso degli Enti locali ai finanziamenti destinati al sistema di protezione per i MSNA, elenca i servizi minimi obbligatori che l'Ente locale deve garantire nella presa in carico del minore, tra i quali l'insegnamento della lingua italiana e *l'inserimento scolastico per i minori secondo gli obblighi di legge*.

Diritto al lavoro

La normativa generale sul lavoro dei minori citata in premessa stabilisce che i minorenni possono essere ammessi al lavoro se soddisfano i seguenti requisiti:

- hanno compiuto 16 anni ad eccezione del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il quale l'età minima è fissata a 15 anni;
- hanno assolto l'obbligo di istruzione.

Il rilascio della Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro (DID), propedeutica all'attivazione e alla partecipazione a percorsi di integrazione sociale e/o di inserimento lavorativo, quali, a titolo esemplificativo, i tirocini extracurricolari, è correlata alla verifica dei requisiti sopra elencati.

Considerata la difficoltà interpretativa legata alla verifica dell'assolvimento dell'obbligo scolastico quale requisito per il rilascio della DID, Regione Lombardia procede, in attuazione della funzione di coordinamento, a fornire indicazioni procedurali ai Centri per l'Impiego (CPI), titolari della gestione del procedimento amministrativo, in relazione alla presa in carico dei MSNA, al fine di garantire modalità territoriali uniformi di gestione ed erogazione del servizio.

INDICAZIONI OPERATIVE RILASCIO IMMEDIATA DISPONIBILITA' AL LAVORO (DID)- MSNA

Con riferimento ai requisiti prescritti dalla normativa per il rilascio della DID si precisa quanto segue.

Al CPI compete l'accertamento dell'età del minore preso in carico attraverso il documento di identità in possesso del medesimo.

Non rientra tra i profili di competenza del CPI la verifica dell'assolvimento dell'obbligo scolastico in quanto il Soggetto cui la normativa attribuisce la funzione di garantire l'istruzione obbligatoria ai MSNA e di monitorarne la frequenza è *l'Ente titolare del progetto di accoglienza*. Pertanto, in relazione a tale requisito, residua in capo al CPI la sola verifica del formale inserimento del minore in una struttura, nell'ambito del sistema di accoglienza sopra descritto.

Il MSNA, in possesso di regolare permesso di soggiorno, che si presenti al CPI unitamente alla persona che ne ha la tutela – è in possesso di delega del tutore legale – corrispondente al rappresentante legale della struttura di accoglienza se non è stato nominato il tutore, con allegato il relativo documento di identità, può procedere al rilascio della DID purché venga fornito un documento dell'Ente che attesti che il minore è affidato, nell'ambito dell'accoglienza integrata, presso la struttura di riferimento.

In sintesi, previo accertamento dell'età anagrafica del minore, i documenti necessari da presentare affinché l'operatore del CPI possa procedere al rilascio della DID sono i seguenti:

- Permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura
- Codice fiscale
- Nomina del tutore corredata da documento d'identità
- Eventuale delega del tutore all'operatore che accompagna il minore corredata da documento d'identità di delegante e delegato
- Documento dell'Ente che attesti che il minore è affidato, nell'ambito dell'accoglienza integrata, presso la struttura di riferimento.